

CIRCOLARE N. 5
22 GENNAIO 2012

L'addizionale erariale della tassa automobilistica: modifiche dal 2012

© Copyright 2012 Acerbi & Associati®

Come noto, l'art. 23 comma 21 del D.L. n. 98/2011, cd. "manovra correttiva" (si veda la circolare di Studio n. 30 del 2011 disponibile nella sezione "iscritti" del sito www.fiscoimpresa.com) ha introdotto l'addizionale erariale della tassa automobilistica.

Infatti, **per l'anno 2011**, per le **autovetture** e per gli **autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose** era dovuta una **addizionale erariale** della tassa automobilistica **pari a €10 per ogni kW di potenza dei veicoli superiori a 225 kW**.

Ad esempio, per una vettura con potenza di 240 kW, dovevano essere pagati (entro il 10 novembre 2011) 150 euro (240kW – 225kW = 15kW x 10 euro).

Ora, l'art. 16 comma 1 del D.L. n. 201/2011, cd. "decreto Monti" ha previsto che **dal 1° gennaio 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica sia pari a €20 per ogni kW di potenza dei veicoli superiori a 185 kW.**

Inoltre, per effetto di quanto previsto dal comma 15-ter del D.L. n. 201/2011 l'addizionale si riduce, in funzione della data di costruzione rispettivamente:

- al 60% decorsi 5 anni dalla data di costruzione del veicolo,
 - al 30% decorsi 10 anni dalla data di costruzione del veicolo,
 - al 15% decorsi 15 anni dalla data di costruzione del veicolo,
- per non essere più dovuta passati 20 anni.

Con il **D.M. 7 ottobre 2011** sono state dettate le disposizioni attuative, mentre con la **R.M. n. 101/E del 20 ottobre 2011** sono stati istituiti i codici tributo per i versamenti e previste le modalità di compilazione del modello F24.

Il **versamento** (in attesa di un decreto del Ministero dell'economia e della finanze che preveda la possibilità di un versamento contestuale di tassa automobilistica ed addizionale erariale), potrà essere effettuato **esclusivamente tramite modello "F24 elementi identificativi", con esclusione della compensazione**.

Sono tenuti al pagamento dell'addizionale coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica risultano proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, di autovetture o autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose di potenza superiore a 185 chilowatt.

In caso di prima immatricolazione, l'addizionale va pagata in misura integrale.

Per quanto riguarda il versamento che deve essere effettuato mediante modello F24, la R.M. n. 101/E/2011 ha fornito le seguenti istruzioni:

- nella sezione **"contribuente"** vanno indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale
- nella sezione **"erario ed altro"**, in corrispondenza degli *"importi a debito versati"*:
 - il campo *"tipo"* è valorizzato con la lettera **"A"**
 - il campo *"elementi identificativi"* è valorizzato con la targa del veicolo
 - il campo *"codice"* è valorizzato con il codice tributo (**3364** per l'addizionale, **3365** per l'eventuale sanzione in caso di ravvedimento, **3366** per gli eventuali interessi in caso di ravvedimento)
 - il campo *"anno di riferimento"* è valorizzato con l'anno di decorrenza della tassa automobilistica nel formato **"AAAA"** (esempio: l'annualità riferita ad un bollo, validità dodici mesi, con scadenza aprile 2012 è il 2011, in quanto il pagamento della tassa automobilistica copre in tal caso il periodo a partire da maggio 2011).